



COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

La Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Rugby

Composta da

Dott. Giovanni Puliatti	Presidente
Avv. Massimo Garzilli	Componente
Avv. Monica Rufo	Componente

All'esito dell'odierna udienza

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nei confronti dell'Avv. **Salvatore Bernardi**, già Procuratore Federale

INCOLPATO

della reiterata e gravissima violazione di plurime norme federali, in particolare:

- dell'art. 2 co.1 e co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- dell'art. 32 ter co. 2 dello Statuto federale
- dell'artt. 3, 14 e 17 del Codice etico;
- dell'art. 20 co.1 e co. 2, dell'art. 69 co. 2 del Regolamento di Giustizia Federale con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) e g) del medesimo Regolamento per aver commesso i fatti con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del Procuratore federale, nonché di aver commesso gli illeciti per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio

Per avere, nella qualità di Procuratore Federale,

1. omesso di procedere con formale assegnazione dei procedimenti ai sostituti nel corso dell'intero mandato (v. audizione Bernardi);

2. omesso di caricare nella piattaforma di Giustizia Sportiva i decreti di archiviazione dei procedimenti disciplinari aperti;
3. tentato, abusando dei suoi poteri di ufficio, di accedere a documentazione federale riservata all'interno dell'ufficio del direttore amministrativo FIR Giorgio Grenti in assenza di quest'ultimo e senza previa autorizzazione del Segretario federale (v. audizioni Bernardi, Di Iorio, Brambatti);
4. audito i dipendenti della Federazione Avv. Beatrice Morabito, Dott.ssa Chiara Petrosino e Dott.ssa Francesca D'Aloja nel procedimento disciplinare FIR/2022/0022 in orario lavorativo senza previa autorizzazione datoriale e nella stessa circostanza acquisito illegittimamente corrispondenza e documentazione riservata che avrebbe dovuto richiedere formalmente alla Segreteria federale;
5. audito il dipendente sig. Giancarlo Di Iorio nel procedimento disciplinare FIR/2022/0027 in orario lavorativo senza previa autorizzazione datoriale;
6. permesso agli Avv.ti Pellegrini e Lombardi di svolgere attività di indagine nei procedimenti (FIR/2022/0001; FIR/2022/0006; FIR/2022/0009; FIR/2022/0015) pur essendo il loro incarico scaduto;
7. in occasione delle audizioni del consigliere federale Gualandri nonché del Presidente del collegio revisori dei conti Duodo nel procedimento disciplinare FIR/2022/0022, abusando dei suoi poteri di ufficio, tentato di acquisire informazioni e documenti attinenti un diverso procedimento (peraltro già archiviato) da quello cui si indagava, in particolare a fronte di precedente formale diniego dagli organi depositari (nella specie, il contratto dell'ex Direttore generale FIR Michele Signorini con Sport & Salute e il relativo compenso – v. audizioni Duodo e Gualandri, nonché lettera Befera);
8. omesso di depositare agli atti del procedimento FIR/2022/0022 la registrazione del Consigliere Fava che pure, nel corso della sua audizione, dichiarava essere stata effettuata;
9. avviato, abusando dei suoi poteri di ufficio e in violazione delle norme applicabili, indagine disciplinare nei confronti del Segretario Federale e dei componenti del Consiglio Federale nei procedimenti FIR/2022/0018, FIR/2022/0022, FIR/2022/0027 in ordine a questioni di politica federale insindacabili dalla Procura federale, per esserlo esclusivamente da parte dei consiglieri federali assenti o dissenzienti, oppure dai componenti del Collegio dei revisori dei conti (v. art. 69 Regolamento di Giustizia), e per altro verso sottoposto il Segretario federale a procedimento disciplinare pur non essendo lo stesso tesserato e quindi non



soggetto ai poteri inquirenti e requirenti della Procura federale, ciò al chiaro fine di destabilizzare il Consiglio federale e paralizzare il funzionamento della Federazione;

10. proceduto, abusando dei suoi poteri di ufficio, alla chiusura di detti procedimenti disciplinari nei confronti di Segretario Federale e Consiglio Federale sul presupposto non sussistente della asserita prossima scadenza degli stessi con la evidente finalità di destabilizzare il Consiglio federale e paralizzare il funzionamento della Federazione, omettendo di svolgere qualunque tipo di indagine in fascicoli più risalenti per i quali era effettivamente prossimo il termine di scadenza delle indagini (fascicoli: FIR/2022/0020; FIR/2022/0021; FIR/2022/0023; FIR/2022/0024; FIR/2022/0025; FIR/2022/0026);

11. negato, in violazione del diritto di difesa e dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, ai destinatari dell'avviso di conclusione indagini nel procedimento FIR/2022/0022 di avere la copia degli atti, perpetrando in tal modo una palese violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo sportivo;

12. diffuso notizie riservate in ordine a procedimenti disciplinari o comunque omesso di vigilare affinché non venissero diffuse tali informazioni, avendo consentito in particolare che sul sito Pianeta Rugby venisse pubblicata la notizia della notifica dell'avviso di conclusione indagine relativamente al procedimento FIR/2022/0027 lo stesso giorno della notificazione agli incolpati, essendo consapevole che tali notizie venivano pubblicate da «*chi voleva gettare fango*» sul Consiglio federale (v. registrazione audizione Bernardi minuto 38.40, stampa sito web Pianeta Rugby e avvisi di conclusione indagine), e comunque per aver omesso di svolgere indagini sulla fuga di notizie da cui originava detta pubblicazione;

13. omesso di rimettere alla Procura Generale dello Sport presso il CONI il fascicolo n. FIR/2022/0027 per evidenti ragioni di opportunità e di incompatibilità, facendosi lo stesso interrogare dai suoi sostituti in ordine a fatti che lo riguardavano personalmente (v. audizione del 21 settembre 2022);

14. impugnato, abusando dei suoi poteri e in violazione delle norme applicabili, la delibera della Giunta del CONI n. 232 del 19 Luglio 2022, di approvazione del Regolamento di Giustizia FIR del avanti al Collegio di Garanzia del CONI, provvedendo addirittura a corrispondere a proprie spese il contributo di funzionamento del procedimento avanti il Collegio di Garanzia pari a Euro 1.200,00 con ciò dimostrando di avere un interesse personale o di terzi nella proposizione dell'azione, sempre nell'intento di destabilizzare il Consiglio federale e paralizzare il funzionamento della Federazione;



15. avviato, abusando dei suoi poteri di ufficio, indagine disciplinare nei confronti di Segretario Federale e dei componenti del Consiglio Federale nei procedimenti FIR/2022/0018, FIR/2022/0022, FIR/2022/0027 in ordine a questioni di politica federale sulle quali il Consiglio federale esercita in via esclusiva i poteri conferitigli dallo Statuto (art. 26.2 lett d, Statuto FIR) insindacabili dalla Procura federale, per esserlo esclusivamente da parte dei componenti assenti o dissenzienti del Consiglio federale, oppure del Collegio dei revisori dei conti (art. 69.2 Regolamento di giustizia), e per altro verso sottoponendo il Segretario federale a procedimento disciplinare nei suddetti pur non essendo lo stesso tesserato e quindi soggetto ai poteri inquirenti e requirenti della Procura federale;
16. incontrato, in data 13 settembre 2022, stesso giorno dell'ordine di servizio del Segretario federale di sostituzione del segretario dell'Ufficio della Procura federale (scelta dallo stesso non condivisa, cfr. minuto 40.15 della registrazione audizione Bernardi), presso il Bar Sciascia in Roma, via Sabotino, l'Avv. Beatrice Morabito e l'ex Segretario federale Claudio Perruzza nell'ambito di «*sottoposizione a richieste e pressioni da varie parti*» (cfr. minuto 41.10 della registrazione audizione Bernardi), in tal modo accettando comunque indebitamente tali richieste e pressioni e – stante la concomitanza temporale – violando il dovere di riservatezza in ordine a questioni federali con l'ex Segretario federale Claudio Perruzza che non aveva titolo per essere coinvolto o informato di tali vicende;
17. eliminato, o consentito che venissero eliminati tutti i messaggi dalla casella di posta elettronica procura@federugby.it e dalla casella pec procura@pec.federugby.it, i messaggi dal suo insediamento fino al 5 settembre 2022 e comunque omesso di controllare che tali messaggi non venissero eliminati con ciò causando un grave danno alla Federazione e alla Procura federale non essendo possibile documentare la corrispondenza telematica, inclusa quella certificata fino alla suddetta data.

In Roma nel corso dell'anno 2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito del deferimento del 2 dicembre 2022, l'Avv. Salvatore Bernardi, già Procuratore Federale, era chiamato a rispondere dei capi di cui sopra.

All'udienza del 6 febbraio 2023 erano presenti l'incolpato, assistito dal suo difensore avv. Gianluca Calistri, il Procuratore Federale Fabio Pennisi e il procuratore Aggiunto Francesco Bevivino, l'avv. Guido Valori per la Federazione, persona offesa.

Venivano affrontate varie questioni preliminari.



La difesa dell'incolpato invitava il componente della Commissione Avv. Monica Rufo ad astenersi. La Commissione rigettava l'istanza con l'ordinanza cui si rimanda.

Il Procuratore chiedeva l'acquisizione della documentazione di cui al procedimento nei confronti dell'avv. Saraceno.

Veniva concesso alla difesa termine per prenderne visione e il Presidente disponeva rinvio. All'odierna udienza proseguiva la trattazione delle questioni preliminari. La Commissione respingeva la questione sollevata dalla difesa dell'incolpato in ordine alla carenza di legittimazione della Federazione a presenziare. Rigettava altresì la richiesta della Procura di acquisire documenti da altro procedimento.

Le parti procedevano alla discussione come da verbale in atti.

La Commissione tratteneva la causa in decisione e, su accordo con le parti, pronunciava congiuntamente il dispositivo e la seguente motivazione della decisione.

All'esito della camera di consiglio la Commissione ritiene conforme ai principi di giustizia sportiva e ai regolamenti affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato per i capi di incolpazione di cui ai numeri 9), 10), 11), 13), 14) e 15) e mandarlo assolto con varie formule dalle rimanenti incolpazioni.

Va premesso che si ribadisce la legittimità della composizione del Collegio, in particolare ritenendo corretta la presenza del componente Monica Rufo, per i motivi già esposti all'udienza del 6 febbraio e richiamati all'odierna udienza.

Va premesso altresì che si ritiene legittima la costituzione della Federazione, pur se la stessa non ha presentato alcuna istanza risarcitoria, così come motivato nell'odierna udienza.

Entrando nel merito si osserva anzitutto che i fatti di cui a tutti i capi di incolpazione non sono stati contestati nella loro materialità e il contrasto tra le parti verte sulla loro valenza ed interpretazione relativamente alle norme della giustizia federale come contestate. Per mera completezza si precisa che la suddetta non contestazione dei fatti nella loro materialità non vale certo come acquiescenza rispetto ai rilievi disciplinari, ben avendo la difesa dell'incolpato contestato tutti i capi di incolpazione con dovizia di argomenti.

Ciò posto, ritiene la Commissione che i capi di incolpazione di cui ai numeri 9), 10), 11), 13), 14) e 15) facciano emergere un quadro certo di un comportamento dell'avv. Bernardi, nella sua veste di Procuratore federale dell'epoca, lesivo dei principi di lealtà e correttezza propri della sua carica e dello status di tesserato.



L'avv. Berardi, infatti, tralasciando la trattazione di procedimenti più risalenti nel tempo e non meno urgenti per l'influenza potenziale sul corso del campionato così trascurando il rispetto dei principi di celerità della giustizia sportiva, concentrava l'ultimissimo periodo del suo mandato in una crociata nei confronti delle massime Autorità federali, Presidente e componenti del Consiglio Federale, nonché Segretario Federale, con accuse di gravi violazioni e con tentativo di procedere a deferimenti nei loro confronti [capi 9), 10) e 15)]. In questi casi, al fine far rientrare nel periodo della sua vigenza l'azione disciplinare e lasciare di fronte a un fatto compiuto il Procuratore subentrante, la celerità diventava frenetica nel suddetto tentativo di compiere tali atti prima dell'imminente scadenza del termine del suo mandato, dando anche termini draconiani – e in violazione delle consuetudini, se non dei regolamenti – per la difesa ai destinatari delle incolpazioni e negando ai destinatari copia degli atti [capo 11)].

Sempre inserito nel medesimo progetto rientra la palese anomalia nel trattare il procedimento FIR/2022/0027, iniziato come Procuratore, trasformatosi poi come testimone, senza rimettere gli atti al procuratore generale dello Sport [capo 13)].

Ancora, corollario del medesimo progetto e dimostrazione dell'interesse ormai personale nelle vicende in questione, si presenta il ricorso avanti il Collegio di garanzia del CONI contro la delibera della Giunta del CONI n. 232 del luglio 2022 relativa all'approvazione del Regolamento di Giustizia FIR, ove corrispondeva di tasca propria il contributo di funzionamento pari a euro 1.200,00 [capo 14)].

L'abnorme progetto dell'azione di un organo di giustizia contro gli organi legittimi della politica e amministrazione federale si fermava a livello di tentativo anche perché questa Commissione emetteva in via di urgenza una misura cautelare sospensiva.

Il seguito del tentativo, condotto da altro componente della Procura Federale rimane fuori dell'ambito di questo procedimento, perché non richiamato negli odierni capi di incolpazione ed essendo l'oggetto del procedimento, dichiarato estinto, nei confronti dall'avv. Saraceno. Non è nemmeno necessario in questa sede soffermarsi sull'arbitrarietà, e quindi strumentalità, delle contestazioni oggetto dei succitati procedimenti azionati dal Procuratore. L'insostenibilità dell'azione nei tre procedimenti risulta *per tabulas*.

L'iter degli stessi era identico: comunicazione da parte del Procuratore in carica alla Procura Generale dello Sport dell'intendimento di procedere all'archiviazione, condivisione da parte della Procura Generale, decreto di archiviazione del Procuratore federale. Analoghe anche le motivazioni, formali e sostanziali, delle archiviazioni.



In dettaglio

Procedimenti	Comunicazione dell'intendimento di procedere all'archiviazione	Parere favorevole Procura Generale dello Sport	Decreto Archiviazione
2022/0018	3/11/2022	7/11/2022	8/11/2022
2022/0022	27/10/2022	7/11/2022	10/11/2022
2022/0027	3/11/2022	9/11/2022	10/11/2022

E se anche, per assurdo, si mettesse in discussione l'operato del Procuratore Federale attuale sotto il profilo dell'imparzialità, fugherebbe qualsivoglia dubbio la presenza dell'autorevole parere della Procura Generale dello Sport, soggetto indubbiamente terzo.

L'accusa non sostenuta che le condotte dell'odierno incolpato fossero parte di un vero e proprio complotto, tentativo di "golpe" istituzionale, ove già i deferimenti, se non le pronunce di merito successive degli organi giudicanti, avrebbero destabilizzato la Federazione nei suoi massimi organi istituzionali, fino a determinare il commissariamento e nuove elezioni. Sintomo ne sarebbero stati la pubblicità di ogni singola mossa, anche in anticipo rispetto alla operatività, e il sospetto contatto con l'altra persona sostituita dai nuovi organi federali (e lautamente compensata per questa sostituzione). Ma come vedremo più avanti nel trattare gli altri capi di incolpazione manca la prova certa.

Si rimane quindi a ipotesi non confermata e i motivi delle condotte in questione, essendo legate al foro interno, possono trovare solo una patente di logicità e non possono superare il dilemma se il Procuratore incolpato abbia agito nell'ambito di un complotto con il concorso di più persone, a vario titolo interessate, ovvero al solo fine, tutto personale, di perseguire una sorta di ritorsione nei confronti di coloro che non lo avevano riconfermato nell'incarico. In cui evidentemente si identificava per i lunghi anni di onorato servizio con la soggettiva convinzione di aver subito un grave torto. Tale riconferma avrebbe potuto in teoria esservi, poiché l'incolpato poteva concorrere ad un terzo mandato, avendo avuto una prima nomina e un rinnovo, con la teorica possibilità di un secondo rinnovo ex art. 78, comma 7 del regolamento di Giustizia federale.

Tale dilemma non può non avere i suoi risvolti nella determinazione della sanzione da applicare.

Va premesso che, come questa Commissione in precedenza ha avuto modo di sostenere, il regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale da parte della Commissione Federale di Garanzia (c.d. Regolamento) non aveva raggiunto la sua indispensabile consacrazione nel



compimento dell'iter normativo. Rimane quindi una dichiarazione di intenti utile ma non vincolante, anche perché lo stesso avrebbe bisogno di una revisione.

Il punto che qui ci riguarda è quello dell'elenco delle sanzioni applicabili di cui all'art. 3, in base al quale la Commissione Federale di Garanzia può irrogare le seguenti sanzioni:

- richiamo
- censura
- Sospensione dalle funzioni da un mese fino a un anno
- Destituzione dall'Organo di Giustizia, dalla carica di Procuratore federale e dall'Ufficio della Procura federale nei casi previsti dall'art. 35 lett. c del Regolamento di Giustizia della F.I.R.

Lo stesso pare in contrasto con gli strumenti normativi federali in vigore e parrebbe assolutamente strano che i comportamenti degli organi di giustizia passibili di sanzioni abbiano un trattamento differente e meno grave rispetto a quello degli altri tesserati. Ciò pare di rilievo per quanto prevede nell'entità della durata della sanzione della sospensione (fino a un anno nel regolamento, come detto, inefficace e fino a cinque anni nel Regolamento di Giustizia).

Bisogna far riferimento quindi al combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 6 comma 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia FIR.


La questione non è pura accademia.

In concreto infatti il Collegio ritiene che il comportamento dell'incolpato rivesta i caratteri di notevole gravità per incidenza anche dell'aggravante contestata, ma non tale da giustificare la radiazione /destituzione (come sarebbe stato se si fosse ritenuta con la dovuta univocità la motivazione, finalità, del complotto con terzi), quanto piuttosto la sanzione della sospensione nella sua massima estensione.

Appare quindi equa e corrispondente ai principi della Giustizia sportiva la sospensione nella misura massima di anni cinque.

Per completezza va ricordato che l'aver perso la qualifica di tesserato non vale di per sé a sfuggire alla pronuncia sanzionatoria ed è appena il caso di ricordare che in altro procedimento simile l'estinzione dello stesso è conseguita non solo a seguito delle dimissioni da parte dell'incolpato con perdita della qualifica di tesserato, ma anche dall'impegno irrevocabile di non candidarsi per il futuro.

Vanno esaminati quindi gli altri capi di incolpazione per i quali invece si ritiene che sia pure a diverso titolo debba giungersi a pronuncia di assoluzione.



Per quanto attiene al capo 3) della incolpazione, tentativo di accesso alla documentazione all'interno dell'ufficio del direttore amministrativo, si registra un contrasto di elementi di prova, da un lato per la considerazione sulle informali prassi amministrative (vedi più avanti per altri capi di incolpazione), dall'altro per la prudenza che avrebbe imposto l'aver già ricevuto un diniego.

Per quanto attiene al capo 7) della incolpazione, tentativo di acquisire informazioni e documenti sull'oggetto di altro procedimento già archiviato, il dato dell'informalità e delle prassi contrasta con la connessione con i procedimenti tendenti ai deferimenti.

I rimanenti capi sono soggetti a formule assolutorie ampiamente liberatorie.

L'informalità e le prassi dell'azione disciplinare in ambito federale, con una Procura che non dispone certamente né di una Polizia giudiziaria, né di un referente obbligato come il Giudice delle Indagini Preliminari per le autorizzazioni ben potevano far ritenere che comportamenti oggettivamente invasivi fossero consentiti.

Tale principio, già sopra accennato per i capi 3) e 7), consente a pieno titolo di assolvere sotto il profilo soggettivo l'incolpato dai capi di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 8) perché i fatti non costituiscono violazione disciplinare.

Stessa formula riguarda anche l'infrazione di cui al capo 16), incontro al bar Sciascia, mancando la prova che lo stesso non fosse casuale, come probabile data la vicinanza agli studi professionali e agli ambienti frequentati da più di un soggetto gravitante nell'ambito federale, e che le generiche espressioni usate dall'incolpato fossero riferite a eventi diversi dallo scambio di opinioni.

Quanto infine ai capi 12) e 17) si osserva che manca la prova della sicura attribuibilità all'odierno incolpato delle violazioni ascritte.

La diffusione delle notizie di cui al capo 12) infatti potrebbe essere stata operata volontariamente o incidentalmente da altro componente degli uffici federali.

Così pure la cancellazione dei messaggi delle caselle di posta elettronica potrebbe essere stata cagionata da maldestro errore di qualche altro operatore; del resto sarebbe stato sempre possibile, anche se difficoltoso il recupero attraverso il provider o il programma interno di outlook.

Da tali ultime due incolpazioni l'incolpato va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

La Commissione

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Mg'. To its right, there are some smaller initials, possibly 'pm'. On the far right, there is a tall, thin signature that looks like 'A' or 'AA'.

DICHIARA BERNARDI Salvatore responsabile delle violazioni di cui ai capi di incolpazione numeri 9), 10), 11), 13), 14) e 15) e APPLICA nei suoi confronti la sanzione della sospensione nella misura di anni cinque;

ASSOLVE BERNARDI Salvatore sotto il profilo del dubbio dai capi di incolpazione di cui ai numeri 3) e 7) perché il fatto non costituisce violazione disciplinare;

ASSOLVE BERNARDI Salvatore dai capi di incolpazione di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), 8) e 16) perché il fatto non costituisce violazione disciplinare e dai capi di incolpazione di cui ai numeri 12) e 17) per non aver commesso il fatto.

Roma, 17 febbraio 2023

I Componenti
Avv. Massimo Garzili

Avv. Monica Rufo

Il Presidente
Dott. Giovanni Puliatti



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 27/02/2023

PUBBLICATA

IL 28/02/2023